

DELIBERAZIONE N. 763 DEL 01/09/2025	
OGGETTO: Presa d'atto del verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma IV c.c., art. 410 e 411 comma III c.p.c., sottoscritto a seguito della notificazione in data 13/02/2025 dell'invito a concludere una negoziazione assistita da avvocati fascicolo NG0009	
Esercizi/o e conto 2025-20.20.20.201 Centri/o di costo 2003000 - Importo presente Atto: € 133.295,60 - Importo esercizio corrente: € 133.295,60 Budget - Assegnato: € - - Utilizzato: € - - Residuo: € - Autorizzazione n°: 2025/7 AFF GEN Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista	STRUTTURA PROPONENTE UOC Affari Generali Il Dirigente Responsabile Massimiliano Gerli Responsabile del Procedimento Eleonora Allocca L'Estensore Simona D'Onofrio Proposta n° DL-797-2025
PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO Positivo Data 28/08/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto	PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Data 27/08/2025 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari
La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: verbale + preventivo	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Visto** il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Premesso** che il 13/02/2025 è stata notificata a questi Istituti, un invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex art. 2 e ss D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs n. 149/2022, attuativo della Legge Delega n. 206/2021 e in vigore dal 28.02/2023, acquisita agli atti di questa Unità Operativa con numero fascicolo NG0009;
- che nel suddetto invito l'istante ha richiesto l'accertamento della natura subordinata, con inquadramento a "Dirigente – Ruolo sanitario, professionale, tecnico e amministrativo (Area III) del S.S.N., del rapporto di lavoro a tempo pieno intercorso con gli Istituti, senza soluzione di continuità, nel periodo dal 15.10.2003 al 15.12.2018;
- che l'istante ha richiesto per la definizione del suindicato procedimento la corresponsione in proprio favore da parte degli IFO del complessivo importo di Euro 372.951,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- che la citata negoziazione, nonostante l'adesione degli I.F.O., si concludeva inizialmente con verbale negativo;
- Considerato** che, nonostante l'esito negativo sopra citato, successivamente, tra le parti intercorreva una lunga trattativa al fine di definire bonariamente la vertenza;
- che, difatti, con mail del 14.04.2025, la UOC Affari Generali ha richiesto alla UOC Risorse Umane la valutazione dei conteggi elaborati da controparte e forniti in pari data dal legale degli IFO;
- che, con mail del 14.04.2025, la UOC Risorse Umane, dopo attenta verifica, ha inviato i conteggi per un importo lordo pari a € 148.107,02, riformulati secondo anche quanto precedentemente riconosciuto dagli IFO in transazioni analoghe, unitamente ad una simulazione del cedolino paga nonché ad una breve relazione a riguardo;

che, con mail del 14.04.2025, la UOC Affari Generali ha trasmesso la suddetta documentazione all'avv. Celli, legale degli IFO ai fini della relativa valutazione ed eventuale condivisione con controparte;

Rilevato che, con mail del 5.05.2025, a seguito del secondo incontro in sede di negoziazione assistita, l'avv. Celli ha comunicato la disponibilità manifestata da controparte per il tramite del proprio legale ad addivenire ad un accordo conciliativo per una somma ulteriormente inferiore a quella sopra citata con conseguente riduzione drastica, in partenza di trattativa, delle somme richieste originariamente;

che gli IFO, attesa la disponibilità manifestata da controparte di rinunciare al risarcimento delle differenze retributive relative a diverse annualità stipendiali, hanno ritenuto conveniente addivenire ad una conciliazione bonaria della controversia, anche al fine di evitare l'alea del giudizio che avrebbe comportato un ulteriore aggravio di spesa per gli Istituti;

che, pertanto, le parti hanno definito un accordo conciliativo per un importo complessivo di €126.000,00 oltre spese legali a fronte della richiesta iniziale pari ad € 372.951,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

Atteso che, pertanto, in data 15 maggio 2025, con verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma IV c.c., art. 410 e 411 comma III c.p.c., allegato al presente provvedimento, le parti, all'esito del suindicato confronto, al fine di evitare l'alea del giudizio, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, hanno inteso definire bonariamente ogni possibile ragione di lite, presente e futura, conciliando e transigendo ex art. 1965 c.c. anche in via generale e novativa, ogni qualsivoglia vicendevole pretesa;

che con la sottoscrizione del verbale gli IFO si sono impegnati ed obbligati a corrispondere a controparte la somma complessiva di € 126.000,00;

che le parti hanno altresì previsto che gli Istituti corrisponderanno allo studio legale Bernardinis e Mozzi, intervenuto quale difensore dell'istante, la somma di € 5.000,00 oltre oneri di legge, a titolo di contributo alle spese legali, per un importo complessivo pari a € 7.295,60;

- Ritenuto pertanto, necessario prendere atto del sopra menzionato accordo di conciliazione tra le parti;
- Ravvisato quindi, la necessità di procedere con gli adempimenti connessi e conseguenti all'accordo di conciliazione in parola;
- Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione è reperibile agli atti della UOC proponente;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

prendere atto del verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma IV c.c., art. 410 e 411 comma III c.p.c., allegato al presente provvedimento, sottoscritto a seguito della notificazione in data 13/02/2025 dell'invito a concludere una negoziazione assistita da avvocati, acquisita agli atti di questa Unità Operativa con numero fascicolo NG0009;

provvedere, per l'effetto, a corrispondere a controparte nei termini di cui al verbale di conciliazione in sede sindacale del 15.05.2025, allegato alla presente deliberazione, la somma complessiva di € 126.000,00;

provvedere a corrispondere allo studio legale Bernardinis e Mozzi la somma di € 5.000,00 oltre oneri di legge, per un importo totale pari a € 7.295,60 a titolo di spese legali;

far gravare la somma di € 133.295,60 sul fondo 20.20.20.201, anno 2025.

La U.O.C. AA.GG.. la U.O.C. Risorse Umane e la U.O.C. Risorse Economiche cureranno gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“Presa d’atto del verbale di conciliazione in sede sindacale ex art. 2113 comma IV c.c., art. 410 e 411 comma III c.p.c., sottoscritto a seguito della notificazione in data 13/02/2025 dell’invito a concludere una negoziazione assistita da avvocati fascicolo NG0009”* e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE

(art. 2113, co. IV, c.c.; artt. 410 e 411 co. III c.p.c.)

Oggi 15 maggio 2025, alle ore 12:30 con l'ausilio della FISASCAT CISL in Via Dell'Esquilino n. 38, con modalità da remoto attraverso l'attivazione della specifica funzione Teams, è stato esperito il tentativo di conciliazione sindacale tra:

LAVORATORE: Dott. ~~XXXXXX~~, nato a ~~XXXXXX~~ (19), il ~~XXXXXX~~, C.F. ~~XXXXXX~~, residente in ~~XXXXXX~~, Via ~~XXXXXX~~, n. ~~XX~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Mozzi (c.f. ~~XXXXXX~~).

Il Dott. ~~XXXXXX~~ trova presso lo Studio dell'Avv. Vincenzo Mozzi, in Roma, Via Paolo di Dono, 3/A (email: studiolegale@pdlbvm.it).

L'Avv. Vincenzo Mozzi si trova in Roma, Via Paolo di Dono, 3/A (email: studiolegale@pdlbvm.it).

Il lavoratore è assistito dal Sig. Nicola Ramogida (Rapp. dei lavoratori appartenente all'organizzazione sindacale della Fisascat-Cisl - con firma depositata presso ITL di Roma), giusta delega rilasciata ed a cui con il presente atto lo stesso lavoratore conferisce mandato anche in qualità di conciliatore (n.ramogida@cisl.it).

AZIENDA: I.E.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, o anche più semplicemente IFO (CF: 02153140583; PIVA 01033011006) con sede in Roma in Via Elio Chianesi 53, in persona della Dott.ssa Eleonora Allocca (c.f. ~~XXXXXX~~) giusta procura conferita dal legale rappresentante p.t., Dott. Livio De Angelis nella sua qualità di Direttore Generale, nato a ~~XXXXXX~~ il ~~XXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXX~~), rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Celli (c.f. ~~XXXXXX~~). Il datore di lavoro rinuncia all'assistenza della parte datoriale.

La Dott.ssa Eleonora Allocca si trova in Roma, Via Elio Chianesi 53 (email: eleonora.allocca@ifio.it).

L'Avv. Paolo Celli si trova in Roma, Via Luigi Rizzo, n. 72 (email: paolo.celli@studiolegalecelli.eu).

IL CONCILIATORE: Sig. Nicola Ramogida ha accertato l'identità delle Parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvertire le Parti stesse circa gli effetti propri della Conciliazione in sede sindacale, giusto il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4° c.c. e degli artt. 410, 411, comma 3° e 412 c.p.c., come modificati dalla legge 11 agosto 1973 n. 533 e dagli artt. 36 ss, D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, L. 183/10, ha quindi dato corso al tentativo di amichevole e definitiva composizione della controversia insorta tra il Dott. ~~XXXXXX~~ e gli I.E.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, avente ad oggetto la rivendicazione del Dott. Luca Barbieri volta all'accertamento della natura subordinata, con inquadramento a "Dirigente medico" (disciplina "Dermatologia e venerologia") del S.S.N., del rapporto di lavoro a tempo pieno con gli I.E.O., senza soluzione di continuità, nel periodo dal 15 ottobre 2003 al 15 dicembre 2018 (dal 16 dicembre 2018 il rapporto è stato "stabilizzato") e, per l'effetto, l'accertamento del diritto del Dott. ~~XXXXXX~~ al pagamento di



tutte le differenze retributive maturate, incluso l'accantonamento del TFR, quantificate, ad oggi, in € 372.951,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, stante l'illegittimità dei contratti di collaborazione intercorsi, che hanno altresì cagionato ulteriori danni, anche non patrimoniali, sempre conseguenti ai contratti di collaborazione intercorsi.

Dopo ampia discussione, dopo aver esaminato tutti gli elementi di fatto e di diritto nonché le rispettive ragioni addotte, si dà atto che le parti hanno raggiunto l'accordo sulle basi che seguono.

Premesso che

A. Il Lavoratore è attualmente alle dipendenze degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.

B. In data 12 febbraio 2025, per il tramite dell'Avv. Vincenzo Mozzì, il lavoratore formulava invito alla stipula della negoziazione assistita, con domanda di: accertamento della natura subordinata, con inquadramento a "Dirigente medico" (disciplina "Dermatologia e venerologia") del S.S.N., del rapporto di lavoro a tempo pieno con gli I.F.O., senza soluzione di continuità, nel periodo dal 15 ottobre 2003 al 15 dicembre 2018 (dal 16 dicembre 2018 il rapporto è stato "stabilizzato") e, per l'effetto, l'accertamento del diritto del Dott. ~~XXXXXX~~ al pagamento di tutte le differenze retributive maturate, incluso l'accantonamento del TFR, quantificate, ad oggi, in € 372.951,90, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati e maturandi, nonché alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva, stante l'illegittimità dei contratti di collaborazione intercorsi, che hanno altresì cagionato ulteriori danni, anche non patrimoniali, sempre conseguenti ai contratti di collaborazione intercorsi.

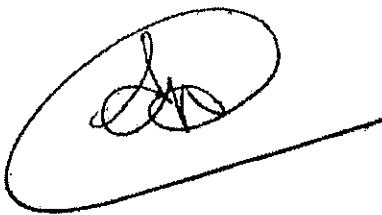
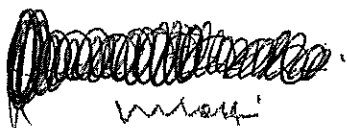
C. La chiesta negoziazione, nonostante l'adesione degli I.F.O., si concludeva con verbale negativo.

D. Le parti, all'esito di un lungo confronto, anche al fine di evitare l'alea del giudizio, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, hanno inteso definire bonariamente ogni possibile ragione di lite, presente e futura, conciliando e transigendo ex artt. 1965 ss. Cod. civ. anche in via generale e novativa, ogni e qualsiasi pretesa, anche non ancora azionata, dal lavoratore nei confronti degli I.F.O., e da quest'ultimi nei confronti del lavoratore che possa derivare dall'esecuzione dell'intercorso rapporto di lavoro.

Tutto ciò premesso, le parti hanno raggiunto il seguente

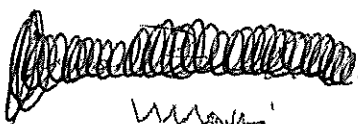
ACCORDO

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo, anche ai fini della sua interpretazione.
2. Le parti convengono di risolvere transattivamente la controversia come segue.
3. Il Dott. ~~XXXXXX~~ con la firma del presente verbale e salvo il corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dagli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI



OSPITALIERI, ai sensi dei punti che seguono, rinuncia al diritto, all'azione ed a tutte le domande formulate con la negoziazione assistita di cui al punto B), ed in particolare a quelle relative all'illegittimità dei contratti di collaborazione intercorsi e alle richieste differenze retributive e contributive e a tutte quelle indicate nella premessa. Inoltre, con la firma del presente verbale e salvo il corretto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento assunte dagli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, il Dott. ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ rinuncia ad ogni altro diritto, azione e pretesa, anche non ancora azionata, derivante direttamente e/o indirettamente dal rapporto di lavoro intercorso e intercorrente con gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI sino alla data di sottoscrizione del presente verbale, dichiarando di non aver più nulla a pretendere - per nessun titolo, ragione o causa - dagli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI con riguardo al rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso, anche in relazione ad ogni diversa qualificazione giuridica dell'attività prestata in favore degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (e così, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, rinuncia a qualsivoglia pretesa in ordine a: una diversa anzianità di servizio e/o inquadramento contrattuale; differenze retributive di qualunque genere o natura, ferie, permessi e straordinari; qualsivoglia indennità o bonus, di legge o di contratto, connessi allo svolgimento e/o alla conversione del rapporto di lavoro; danni da dequalificazione e/o da demansionamento e/o da mobbing; pagamento di bonus o incentivi di qualunque specie - siano essi maturati o maturandi; retribuzioni arretrate di qualsivoglia specie e/o natura maturate o maturande - in via esemplificativa, ma non esaustiva, stipendi arretrati, scatti di anzianità, retribuzioni e/o emolumenti in genere; eventuali rimborsi spese; eventuali importi dovuti a titolo di indennità di trasferta; qualsiasi incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma, in denaro o in natura, sulle voci dirette, indirette e/o differite della retribuzione, ivi inclusi il TFR e le altre competenze di fine rapporto; indennità sostitutiva di preavviso e indennità supplementare, nonché qualsivoglia ulteriore indennità, di origine legale o contrattuale; ritenute e trattenute operate dagli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI sulle somme erogate nel corso del rapporto di lavoro; qualunque indennità e ogni domanda di risarcimento del danno, anche extracontrattuale e/o non patrimoniale, ex artt. 2043, 2059, 2087, 2116, comma 2, e 2103 c.c.; piani di incentivazione o compensi legati alla anzianità e alla permanenza in servizio; premi, bonus, trattamenti annuali e pluriennali di qualsivoglia natura inclusi quelli connessi con la fine rapporto o da pagarsi dopo la sua cessazione; fringe benefits; incidenza di trattamenti retributivi corrisposti in qualsiasi forma e schema, sia in denaro che in natura; schemi premianti compresi quelli pensionistici; qualsiasi ulteriore pretesa o diritto che possa derivare da leggi, dal CCNL applicato, dai contratti collettivi, anche aziendali, dal contratto individuale di lavoro o dagli usi, relativamente al rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso).

4. Gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI accettano le rinunce formulate dal Dott.



~~CONTRATTO~~ di cui al punto n. 3) che precede e, senza alcun riconoscimento neppure parziale e tacito delle avverse pretese, a tacitazione di qualsivoglia pretesa formulata o formulabile a qualsiasi titolo, causa e/o ragione nei confronti degli IFO in ordine al rapporto di lavoro intercorso fino ad oggi, corrisponderanno al Dott. Luca Barbieri le seguenti somme:

a) € 20.000,00 omnia a titolo di risarcimento "da perdita di chance non economica", consistente nella privazione della possibilità di sviluppi e progressioni nell'attività lavorativa a seguito della preclusione, per via dell'esclusione dall'organico fisso aziendale, all'accesso ai concorsi per la progressione in carriera, nonché nella privazione della possibilità di accrescimento professionale nel periodo dal 15 ottobre 2003 al 15 dicembre 2018;

b) € 106.000,00 lordi a titolo transazione generale novativa quale contropartita per la rinuncia da parte del Dott. ~~CONTRATTO~~ alle pretese di cui al punto B), nonché a qualsivoglia lite riguardante il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo intercorso con gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI fino ad oggi.

5. Le somme di cui al punto 4 a) e b) saranno corrisposte in due rate equivalenti, previa emissione di due cedolini paga, con scadenza rispettivamente entro il 30 settembre 2025 e il 30 gennaio 2026 mediante bonifico bancario disposto sul CC del Dott. ~~CONTRATTO~~ Banca UniCredit, all'Iban ~~CONTRATTO~~ Il ritardo oltre 30 giorni nel pagamento di una sola delle rate comporta la decadenza dal beneficio del termine ed il diritto per il Dott. ~~CONTRATTO~~ di agire per l'esecuzione dei pagamenti che dovessero risultare ancora dovuti in adempimento del presente accordo.

6. Il Dott. ~~CONTRATTO~~ accetta gli importi di cui al punto 4 a) e b), i titoli per i quali vengono erogati e le modalità di pagamento di cui al punto 5, e con la sottoscrizione del presente atto, accetta e rilascia piena ampia quietanza delle somme che precedono, qualora puntualmente accreditate, nonché delle relative imputazioni.

7. Gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI dichiarano espressamente di non avere alcunché a pretendere dal Dott. ~~CONTRATTO~~ per qualsivoglia titolo, ragione o causa dedotti e/o deducibili, relativamente al rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso.

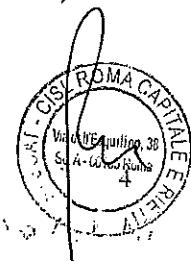
8. Il Dott. ~~CONTRATTO~~ accetta le rinunce degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.

9. Gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI a titolo di contributo alle spese legali, anche per l'assistenza prestata per il raggiungimento del presente accordo, corrisponderanno allo Studio Avv. de Berardinis e Mozzì la somma di 5.316,29, oltre oneri di legge (15%, c.p.a. ed IVA, dedotta ritenuta d'acconto); la predetta somma verrà versata, a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente a lui intestato, Banca FinecoBank (numero conto 4202489), all'Iban ~~CONTRATTO~~ entro e non oltre 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente accordo, cui seguirà fattura che sarà trasmessa dallo Studio Avv. de Berardinis e Mozzì, intestata all'IFO (Codice Univoco UFWFGB). Le ulteriori spese

~~CONTRATTO~~
W. W. W. W.

~~CONTRATTO~~

~~CONTRATTO~~



~~CONTRATTO~~

legali del procedimento di negoziazione assistita in materia di lavoro, conclusosi con verbale negativo, sono compensate tra le parti.

10. Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti riconoscono e dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'una dall'altra in relazione all'instaurazione e/o all'esecuzione del rapporto di lavoro sino ad oggi intercorso e/o per qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, anche diverse da quelle menzionate nel presente accordo, a cui comunque, con la sottoscrizione del presente accordo rinunciano.

11. Il Dott. ~~XXXXXXXXXX~~ dovrà mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni contenute nel presente verbale di conciliazione e comunque connesse al rapporto lavorativo intercorso con gli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI, ivi compreso ogni riferimento ai suoi amministratori, dirigenti e dipendenti. Il Dott. ~~XXXXXXXXXX~~ non rilascerà alcuna intervista e/o dichiarazione a terzi con riferimento al rapporto di lavoro e si asterrà da qualunque condotta che possa danneggiare l'immagine e la reputazione degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.

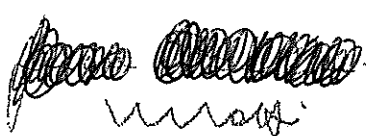
12. Le spese ed i costi della presente conciliazione ricadranno, per accordo tra le parti, esclusivamente a carico degli I.F.O. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI.

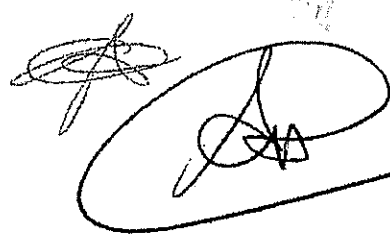
13. Rispetto alle rinunce reciproche di cui sopra, sono fatti salvi i diritti delle Parti volti ad ottenere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contenute nel presente accordo e/o il risarcimento del danno in caso di violazione delle stesse.

14. Le parti dichiarano di aver avuto comunicazione e conoscenza degli effetti della sottoscrizione del presente verbale, comportante rinuncia e transazione ai sensi dell'art. 2113 c.c. non più impugnabile a norma dello stesso articolo e delle relative disposizioni del codice di procedura civile di cui all'art. 409 e seguenti.

15. Il presente accordo viene, altresì, firmato dai difensori e procuratori delle parti Avv. Paolo Celli e Avv. Vincenzo Mozzi per la rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 LP.

16. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale in tema di protezione dei dati personali n.679/2016 - GDPR, i dati personali contenuti in questo verbale di conciliazione in sede sindacale (contenente rinunce), saranno trattati con strumenti informatici e su supporto cartaceo. La base giuridica di tale trattamento è costituita dall'obbligo di legge. Le operazioni di trattamento saranno effettuate da addetti al trattamento, soggetti autorizzati dai Titolari all'assolvimento di tali compiti opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla normativa in vigore in materia di protezione dei dati personali. Gli addetti al trattamento si impegnano a mantenere riservati i contenuti del presente verbale di conciliazione in sede sindacale. I dati personali potranno essere comunicati solo a soggetti pubblici per l'eventuale deposito di legge e non saranno diffusi a terzi. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario ai fini della suddetta finalità e nei termini previsti dalla legge.


mazz





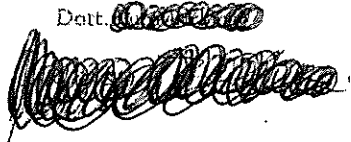
17. Il presente verbale, composto di 6 (sei) pagine viene sottoscritto in quattro copie originali, due vengono conservate presso l'Organizzazione Sindacale e le altre due vengono consegnate rispettivamente alle parti.

18. Si dichiara pertanto definita la controversia e si redige il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti, con la modalità da remoto, con condivisione del testo attraverso l'attivazione della specifica funzione di Teams (condivisione a schermo), venendo altresì trasmesso alle parti all'indirizzo mail dalle stesse indicato. Le parti approvano pertanto integralmente il contenuto del verbale, confermando la propria volontà di accettare tutte le condizioni riportate.

19. Il presente verbale di conciliazione in sede sindacale, laddove ritenuto necessario, verrà depositato presso l'I.T.L. di Roma a cura della parte interessata, per l'ulteriore deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 411 c.p.c., comma 3, nel testo sostituito dall'art. 1 legge 11-08-1973, n° 533, così come modificato dal D.Lgs. 19-02-1998, n° 51, in vigore dal 21-03-1998 con effetto dal 02-06-1999.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Lavoratore

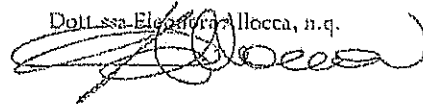
Dott. 

Avv. Vincenzo Mozzi

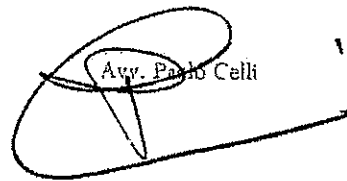


ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI (IFO)

Dott.ssa Eleonora Illica, n.g.



Avv. Paolo Celli



Il Conciliatore, dopo aver proceduto all'identificazione delle parti certifica che le sottoscrizioni da essa apposte in calce al presente processo verbale sono autografe e sono state apposte contestualmente in sua presenza.

Il Rappresentante Sindacale
del Lavoratore 
(Sig. )
Via dell'Esquilino, 365-366
00185 Roma

Spettabile
I.F.O.
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
Via Elio Chianesi, 53
00144 Roma

Codice univoco: UFWFGB

FO-Verbale di conciliazione in sede sindacale del 15/05/2025-
Onorari e spese come previsti nel verbale di conciliazione indicato in epigrafe

Onorari		€ 5.316,29
Spese generali 15%	D.M. n. 55/2014	€ 797,44
Parziale		€ 6.113,73
CPA 4%		€ 244,55
IVA 22%		€ 1.398,82
Totale parcella		€ 7.757,10
Detratta R.A. 20%		€ 1.222,75
Netto da corrispondere		€ 6.534,35

Banca: FincoBank
Intestazione: Studio Avv. de Berardinis e Mozzi
Numero conto: 4202489
Codice Iban: IT22X0262905200000000000000

Il presente documento è stato emesso a solo titolo di memoria e non costituisce documento valido per esercitare il diritto alla detrazione dell'iva. Regolare fattura - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 633/72- verrà emessa contestualmente all'atto del pagamento del corrispettivo netto qui indicato.

